

ragione nel ricupero fatto, o da farsi, tanto rapporto al Corpo, Spazzj, e Corredi, o altri interessi Assicurati, quanto rapporto alle Merci, Effetti, e cose pure assicurate proporzionalmente alle Somme; con libertà però agli Assicurati stessi, al Capitanio, Agenti, o Commessi loro d'agire, e spendere per il ricupero a conto anco degli Assicuatori, fin' a che essi provvedano come crederanno del loro interesse.

20

Riconosciutosi il caso a carico degli Assicuatori, faranno da cadauno di essi pagate le rispettive Somme, per le quali avranno firmata la Sicurtà, tanto agli Assicurati, quanto a cadauno altro, che presentasse la Polizza di Sicurtà senza contraddizione di forte alcuna, e Mesi sei dopo il giorno, nel quale sarà stata fatta la notificazione del successo, ed intimata la rinuncia.

21

Nelle Sicurtà dei Bastimenti farà in piena libertà degli Assicuatori, e degli Assicurati di stabilirne, secondo la pratica corrente, gli apprezzamenti d'accordo, e di estendere le Assicurazioni medesime anche sopra il valore totale del Corpo, Spazzj, e Corredi del Bastimento, senza la restrizione del terzo scoperto, che fin' ora corre, ma che da oggi in avvenire dovrà intendersi intieramente rimossa; purchè però nelle dichiarazioni a tergo delle Polizze sia ponitualmente eseguito quanto si prescrisse coll'Articolo 8.^o

22 In